



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 109 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.1517/16 del 13.05.2016 emessa nel giudizio COMUNE di TAORMINA CONTRO MALAMBRI' ANTONINO.
--	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 52° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.1517/16 del 13.05.2016 emessa nel giudizio COMUNE di TAORMINA CONTRO MALAMBRI' ANTONINO.

Premesso che il sig. Malambri Antonino ha presentato ricorso in opposizione ex art.617 c.p.c. al Tribunale di Messina- Seconda Sezione Civile, avverso l'ordinanza di assegnazione somme a favore di Malambri Antonino a seguito del precetto e pignoramento proposti da quest'ultimo susseguenti alla sentenza nei proc.ti nn. 1914/86 e 1916/86 R.R. per il risarcimento dei danni conseguiti all'alluvione del 1984;

che in data 15/09/2017, prot. com.le n.19264, è stata notificata a questo Comune la sentenza esecutiva n.1517/16 del 13.05.2016, depositata in Cancelleria il 23.05.2016, con cui il Giudice del Tribunale di Messina- Seconda Sezione Civile

a) ha rigettato l'opposizione del comune di Taormina;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento a favore del sig malambri delle spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre gli accessori di legge;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. MALAMBRI' ANTONINO ammontano complessivamente ad € 4.377,36, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di lite	€	3.000,00
▶ spese generali 15% (su € 3.000,00)	€	450,00
▶ C.P.A. 4% (su € 3.450,00)	€	138,00
▶ I.V.A. 22% (su € 3.588,00)	€	789,36

totale complessivo € 4.377,36.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- > la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- > la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la

gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di Malambri Antonino ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 4.377,36, dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di Messina- Seconda Sezione Civile n.1517/16 del 13.05.2016, depositata in Cancelleria il 23.05.2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dott. Eligio Giardina

STUDIO LEGALE ASSOCIATO MELAZZO
Avv. FRANCESCO SAJJA
MESSINA - 98126 - Via E. Geraci, 23/78
Tel. 090.2922021 - 090.292292 - Fax 090.292297
TAORMINA - 98039 - Via Nazionale, 245 - Mazzarò
Tel. 090.2922021 - 090.292292 - Fax 090.292297

Sentenza n. 1517/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 90000311/2006
Repert. n. 1965/2016 del 23/05/2016

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0019264 del 15/09/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

COPIA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Messina - Seconda Sezione Civile

Il Giudice, **Avv. Giovanni Grasso**, in Funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N° 90000³¹¹~~506~~/2006 R.G., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02/04/2015 e promossa

DA

Comune di Taormina, in persona del Sindaco p.t. con sede in 23/5 2016 Taormina, Piazza Municipio, c.f.: 00299100834, elettivamente domiciliato in Taormina, Vico Sacramento n° 4 presso lo studio dell'Avv. Cesare Cardone che lo rappresenta e difende come da procura in atti, attore-opponente.

CONTRO

Malambri Antonino, elettivamente domiciliato in Messina, via E. Geraci n° 23, is. 78, presso lo studio dell'Avv. Francesco Saija che lo rappresenta e difende come da procura in atti, convenuto-opposto

Oggetto: opposizione agli atti esecutivi.

CONCLUSIONI

All'udienza del 02/04/2015 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa che veniva posta in decisione previa concessione di termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).

N° 1517/2016 Sent
N° 90000311/2006 R.G.
N° _____ Cron.
N° 1965
Repertorio
Iscritta a ruolo il
02/05/2006
Termine deposito
memorie
Minuta depositata in
data
Sentenza orig. II
Orig. Coll. in data
Pubbl. in data



Sentenza n. 1517/2016 pubbl. il 23/05/2016

RG n. 90000311/2006

Repert. n. 1965/2016 del 23/05/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo alla luce dell'attuale disposto dell'art. 132 c.p.c..

Con ricorso ex art. 617 c.p.c. il Comune di Taormina, in persona del Sindaco p.t., introduceva il presente giudizio chiedendo:

- 1) Disporre in via preliminare e pregiudiziale con decreto inaudita altera parte la sospensione dell'ordinanza di assegnazione somme;
- 2) Dichiarare inesistente o nulla l'ordinanza di assegnazione e sostituirla, previa sentenza dichiarativa della eccepta litispendenza con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo;
- 3) Revocare l'impugnata ordinanza e previamente limitare l'espropriazione al mezzo prescelto dal creditore o determinato in corso di causa;
- 4) Revocare l'impugnata ordinanza per impignorabilità delle somme;
- 5) Vittoria di spese e compensi di causa.

Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio Malambri Antonio, chiedendo:

- 1) Ritenere e dichiarare inammissibile o improcedibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal Comune di Taormina con ricorso depositato il 02/05/2006;
- 2) In via gradata ritenere e dichiarare del tutto infondata nel merito la spiegata opposizione;
- 3) Confermare l'ordinanza di assegnazione somme nella procedura n° 61/2006 RGE;
- 4) Vittoria di spese e compensi di causa.

Lamenta parte opponente che, a seguito di sentenza nei proc.ti nn. 1914/1986 e 1916/1986 R.R. per il risarcimento dei danni conseguiti all'alluvione del 1984 il GOA condannava il Comune opponente al pagamento in favore del Malambri della somma di € 14.039,40 oltre voci accessorie. Seguiva alla menzionata sentenza atto di precetto da parte del Malambri con il quale si intimava il pagamento della somma di €



Sentenza n. 1517/2016 pubbl. il 23/05/2016

RG n. 90000311/2006

Repert. n. 1965/2016 del 23/05/2016

66.660,03, di cui € 41.867,69 per interessi e rivalutazione sulla menzionata somma con conseguente pignoramento delle somme presso il terzo Tesoriere Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano sino alla concorrenza di € 160.000,00. Conseguiva ordinanza di assegnazione somme per € 66.660,03 oltre voci accessorie con fissazione udienza per la prosecuzione nel merito. Chiedeva la nullità della menzionata ordinanza per carenza di motivazione, contestava il cumulo dei mezzi di espropriazione e la mancata considerazione di litispendenza e contestava la quantificazione di interessi e rivalutazione chiedendo C.T.U. contabile.

Preliminarmente si osservi come eventuali vizi di motivazione devono semmai costituire oggetto di eventuale impugnazione. Inoltre è notorio che "Il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo" e, semmai, "alla pluralità di procedure così instaurate può avviarsi con la loro riunione ex art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese a tal fine sostenute dal creditore precedente e il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento (Cass. 19876/13, nonché: Cass. 18 settembre 2008, n. 23847; Cass. 16 maggio 2006, n. 11360).

Disposta la chiesta C.T.U. contabile con ordinanza depositata il 04/01/2009 al fine di valutare l'esattezza del calcolo degli interessi e rivalutazione monetaria eseguito da parte opposta nel precetto notificato e le cui argomentazioni e calcoli sono interamente condivise dal sottoscritto si evidenzia come è emerso all'esito della stessa che: "Si può affermare che il criterio adottato dal Malambri per la determinazione delle somme a lui spettanti è sostanzialmente corretto".



Firmato Da: BARBARO CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5e415



Sentenza n. 1517/2016 pubbl. il 23/05/2016
RG n. 90000311/2006
Repert. n. 1965/2016 del 23/05/2016

Emergono pertanto gli elementi necessari per il rigetto della spiegata opposizione per come sopra evidenziati.

Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese la liquidazione delle stesse segue la soccombenza, come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del sottoscritto Giudice, in funzione di Giudice Unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **Comune di Taormina, in persona del Sindaco p.t.** con l'Avv. Cesare Cardone contro **Malambri Antonino** con l'Avv. Francesco Saija che lo rappresenta e difende come da procura in atti, convenuto-opposto, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:


- 1) Rigetta l'opposizione;
- 2) Condanna parte opponente, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di Malambri Antonino, delle spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 3.000,00 di cui € 800,00 per fase di studio, € 700,00 per fase introduttiva, € 700,00 per fase istruttoria ed € 800,00 per fase decisionale, oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15% come per legge.

La presente sentenza è esecutiva per legge.


Così deciso in Messina, addì 13/05/2016.

Il Giudice in Funzione di Giudice Unico

Avv. Giovanni Grasso




In caso di diffusione di questa sentenza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.



Il Giudice

Avv. Giovanni Grasso



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Seija Fianara

nell'interesse di Molombi Antonio

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 04-08-12

F. FIERE
Usc. della Scopelliti

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 04-08-12



F. FIERE
Usc. della Scopelliti

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Messina, ivi residente per la carica, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto a:

Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la casa Comunale sita in Taormina (ME), Corso Umberto, n. 217, ivi consegnando copia:

A mezzo del servizio postale a norma di legge
con raccomandata RR. N.78.....08995596
Messina, Li08.....2017
Funzionario UNEP

[Faint text and signature]

UNEP - MESSINA
Modello A / 1 Cr. 3686

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 7,95
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 10,53

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 07/09/2017

L'Ufficiale Giudiziario



Mod. 00311 (EX. 1983/71)
EPON 1161/6027 - S1 104/ AG




76586698359-6

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30


Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 27 DIC. 2017


Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 28 DIC 2017

*S. 1517/16 PREM. 818/17
E 4.377,36*
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto


COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 40/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.1517/16 del 13.05.2016 emessa nel giudizio COMUNE di TAORMINA CONTRO MALAMBRI' ANTONINO.

Considerato che in data 15/09/2017, prot. com.le n.19264, è stata notificata a questo Comune la sentenza esecutiva n.1517/16 del 13.05.2016, depositata in Cancelleria il 23.05.2016, con cui il Giudice del Tribunale di Messina- Seconda Sezione Civile

a) ha rigettato l'opposizione del comune di Taormina;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento a favore del sig malambri delle spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre gli accessori di legge;

Preso atto che le spese di lite da rifondere al Sig. MALAMBRI' ANTONINO ammontano complessivamente ad € 4.377,36, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di lite	€ 3.000,00
▶ spese generali 15% (su € 3.000,00)	€ 450,00
▶ C.P.A. 4% (su € 3.450,00)	€ 138,00
▶ I.V.A. 22% (su € 3.588,00)	€ 789,36

totale complessivo € 4.377,36.

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore di Malambri Antonino ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 4.377,36, dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di Messina- Seconda Sezione Civile n.1517/16 del 13.05.2016, depositata in Cancelleria il 23.05.2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

n

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.


Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

L.c.s**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO



Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

